COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del Reg.

OGGETTO: REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2019. DICHIARAZIONE DELL'INESISTENZA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

Data 28/12/2020

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di DICEMBRE alle ore 19:45 in collegamento in videoconferenza, ai sensi del DL n.18/2020, attraverso il portale Zoom Meeting, alla 1^a convocazione, in seduta Straordinaria Urgente, notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 21/12/2020

Il responsabile del servizio

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 21/12/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

		Presente	Assente
1	MELCORE Antonio	Sì	
2	MACRI' Antonio	Sì	
3	SPECCHIA Giovanni Agostino	Sì	
4	LANZILOTTO Daniele Rocco	Sì	
5	SERGI Mariangela	Sì	
6	EPIFANI Giovanni	Sì	
7	TOMA Andrea	Sì	
8	ALOISIO Francesca	Sì	
9	MELE Massimo	Sì	
10	CHILLA Luigi	Sì	
11	DE GIORGI Giovanni	Sì	
12	ROMANO Maurizio	Sì	
13	DONNO Gianluca	Sì	

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il LANZILOTTO Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Paolo PALLARA

Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni :	Presente	Assente
IACOVAZZI Maria Crescenza	[X]	[X]
BARONE Daniele	[X]	[]
FRISULLO Ilaria	П	[]

CHILLA Emanuela [X]

In collegamento da remoto ai sensi di legge.

Il presidente LANZILOTTO Daniele illustra l'argomento all'O.d.g. Legge quindi un estratto del parere della Corte dei Conti, secondo cui ciascuna PA è tenuta ad effettuare la ricognizione in argomento, anche se non vi sono modificazioni. Elenca quindi le forme di partecipazioni cui il comune di Cursi aderisce.

Il consigliere CHILLA Luigi interviene, per fare innanzitutto gli auguri a tutti i consiglieri per il periodo di festività natalizie. Poi chiede chiarimenti sul periodo di riferimento della ricognizione.

Interviene il dott. BISCONTI Benvenuto, responsabile del settore, presente in collegamento, il quale spiega che la ricognizione deve essere fatta alla data del 31.12.2019, l'anno precedente, dopo che le società partecipate hanno approvato i relativi bilanci annuali.

Aggiunge che l'argomento è stato portato in questo consiglio perché si riteneva di dover portare anche il PEF, il Piano Economico Finanziario della TARI. Ma questo adempimento è poi slittato all'anno nuovo, perché deve essere prima approvato da parte di AGER.

Il consigliere CHILLA Luigi chiede se il PEF comunale sia stato realizzato, e gli viene risposto che il documento è stato trasmesso all'AGER.

Il presidente del Consiglio aggiunge che verrà convocato un nuovo Consiglio comunale dopo l'Epifania, per affrontare diversi argomenti.

Con l'occasione, il consigliere CHILLA Luigi sollecita la soluzione del problema delle commissioni consiliari, che dovrebbero essere adeguate alla composizione dei gruppi consiliari, che ora è cambiata, e occorre garantire la rappresentanza.

Il presidente replica che l'argomento è stato già affrontato con il segretario, e non è possibile modificare la composizione delle commissioni, ma ci sono altre soluzioni possibili, come la convocazione delle commissioni in forma congiunta.

Interviene il segretario per precisare che le commissioni previste dalla legge, come quella elettorale, non possono essere modificate nel corso del mandato. Per quelle di natura politica è possibile intervenire secondo gli accordi del Consiglio.

Il consigliere CHILLA Luigi precisa che non si tratta di fare un pre-Consiglio allargato con le commissioni, ma di far funzionare bene le commissioni che ci sono.

Il presidente condivide la posizione e si impegna a trovare una soluzione con il segretario per garantire la rappresentanza.

Nel merito dell'argomento all'O.d.g. il consigliere CHILLA si dichiara a favore.

Non essendoci altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo
 - n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RICORDATO CHE che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate o sottoposte alle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che..." il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute motivare espressamente (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). $\underline{\dot{E}}$, guindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

CONSIDERATO:

- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

- che il Comune di Cursi (LE), secondo la ricognizione del perimetro di consolidamento alla data del 31/12/2019, non possiede organismi rientranti nel 'perimetro di consolidamento' di cui agli articoli 11 ter, quater e quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e all'allegato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituenti un 'gruppo amministrazione pubblica' e che pertanto non è tenuto alla redazione del relativo bilancio consolidato";

DATO ATTO che le uniche forme di partecipazione in altri organismi da parte del Comune di Cursi (LE), non aventi tuttavia natura di rilevanti partecipazioni societarie, che permangono rispetto alla revisione straordinaria di cui sopra, riguardano:

- l'adesione all'Autorità Idrica Pugliese (Consorzio-ATO Puglia) per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia;
 - l'adesione all'Ambito Territoriale Sociale di Maglie (LE) per la realizzazione del sistema integrato di welfare dell'ambito territoriale sociale (ex artt. 30/31, d.lgs.267/2000);
- l'adesione all'A.R.O. LE/5 Provincia di Lecce per la gestione associata dei servizi sui rifiuti;
- la partecipazione al "GAL Porta a Levante S.c. a r.l." con sede in Via Pisanelli, 2 73020 San Cassiano
- P.iva 04819950751 Capitale sociale Euro 20.000,00 I.V. Quota posseduta valore nominale Euro 100,00 pari al 0.50 % Data atto di costituzione: 22.09.2016 Società costituita in attuazione art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013 Gruppo d'Azione locale (Art. 4 co. 6 TUSP) Finalità perseguite: realizzare tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020, per accedere alle risorse dell'iniziativa LEADER, in continuità con le precedenti programmazioni in materia di sviluppo rurale e locale, per l'accesso, quindi, ai finanziamenti di cui alla Misura 19 e relative sottomisure o ad altri possibili interventi individuati dal PSR Puglia 2014-2020 (Codice Ateco 82.99.99). Di tale società è stata acquista la scheda di rilevazione per l'anno 2019;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge,

DELIBERA

- 1. di APPROVARE la ricognizione finalizzata alla revisione delle partecipazioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 con cui è stato confermato che, al 31/12/2019, e comunque alla data odierna, il Comune di Cursi (LE) non detiene rilevanti partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente, intese in termini di quote sociali di capitale ad eccezione della società strumentale indicata in premessa;
- 2 di DICHIARARE pertanto l'inesistenza di partecipazioni societarie da parte del Comune di Cursi (LE) rilevanti ai fini del T.U.S.P., dando atto che l'ente non è tenuto alla redazione del bilancio consolidato né può attuare qualunque forma di razionalizzazione delle sue partecipazioni;
- 3. **di DARE ATTO** che le uniche forme di partecipazione in altri organismi da parte del Comune di Cursi (LE), non aventi tuttavia natura di partecipazioni societarie, riguardano:
 - l'adesione all'Autorità Idrica Pugliese (Consorzio-ATO Puglia) per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia;
- l'adesione all'Ambito Territoriale Sociale di Maglie (LE) per la realizzazione del sistema integrato di

welfare dell'ambito territoriale sociale di Maglie (LE) (ex artt. 30/31, d.lgs.267/2000);

- l'adesione all'A.R.O. LE/5 Provincia di Lecce per la gestione associata dei servizi sui rifiuti;
- la partecipazione al "GAL Porta a Levante S.c. a r.l." con sede in Via Pisanelli, 2 73020 San Cassiano
- P.iva 04819950751 Capitale sociale Euro 20.000,00 I.V. Quota posseduta valore nominale Euro 100,00 pari al 0.50 % Data atto di costituzione: 22.09.2016 Società costituita in attuazione art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013 Gruppo d'Azione locale (Art. 4 co. 6 TUSP) Finalità perseguite: realizzare tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020, per accedere alle risorse dell'iniziativa LEADER, in continuità con le precedenti programmazioni in materia di sviluppo rurale e locale, per l'accesso, quindi, ai finanziamenti di cui alla Misura 19 e relative sottomisure o ad altri possibili interventi individuati dal PSR Puglia 2014-2020 (Codice Ateco 82.99.99);
- 4. di DARE ATTO che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17,D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 5. **di DISPORRE** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 6. **di DICHIARARE**, con separata e successiva votazione unanime favorevole, espressa nelle forme e nei modi di legge, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LANZILOTTO Daniele Rocco	F.to Dott. Paolo PALLARA
CERTIFCATO DI	PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata odierna per rimanervi per quindici giorni consecutiv	all'Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data i.
Cursi, 04/01/2021	IL SEGRETARIO GENERALE
	F.to Dott. Paolo PALLARA
	s n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del umento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' une di Cursi.
E' copia conforme all'originale per uso amministrati	ivo.
Cursi,	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
· 	Dott. Benvenuto BISCONTI